



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cp.rossano@lnd.it
Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it
Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 23 del 21 Marzo 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

GARA DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE FEMMINILE UEFA WOMEN'S EURO 2025

ITALIA - PAESI BASSI

STADIO "SAN VITO - GIGI MARULLA" DI COSENZA, 5 APRILE 2024 - Ore 18,15

Si comunica che il prossimo **5 aprile 2024**, con inizio previsto alle ore 18,15, la città di Cosenza ospiterà la Gara di qualificazione al Campionato Europeo **UEFA WOMEN'S EURO 2025** che metterà di fronte le Nazionali Femminili di **ITALIA e PAESI BASSI**.

Per l'occasione della **Gara, che si disputerà presso lo Stadio "SAN VITO GIGI MARULLA" di Cosenza**, la FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, sta pianificando diverse iniziative che renderanno Cosenza "Città Azzurra".

Tali iniziative costituiranno un'importante occasione di coinvolgimento e condivisione, per vivere insieme una giornata all'insegna dello sport e per promuovere il calcio ed i valori positivi, quali il TIFO CORRETTO e l'INCLUSIONE. Pertanto, con lo scopo di offrire l'opportunità di "Vivere l' Azzurro" e consentire un'ampia partecipazione all'evento, **saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti** fino ad esaurimento dei biglietti disponibili messi a disposizione dalla FIGC.

Per poter usufruire di tale opportunità, tutte le **Società Sportive interessate a partecipare indipendentemente dallo sport praticato** potranno richiedere i biglietti gratuiti attraverso la seguente modalità: Richiesta Biglietti per Gruppi (destinati giovani ed adulti, bambini/e, nonni, genitori, familiari, tecnici e dirigenti, insegnanti e propri figli, ecc.);

Per questa tipologia di richiesta, le Società Sportive interessate dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- la richiesta dovrà essere inviata **utilizzando solo ed esclusivamente il file Excel (scaricabile dal sito del Comitato) "MODULO RICHIESTA BIGLIETTI PER GRUPPI"** che dovrà essere **inviato debitamente compilato entro e non oltre Mercoledì 3 Aprile 2024** al seguente indirizzo e-mail: sgs.biglietti@figc.it;
- Per i gruppi composti da giovani, si suggerisce di includere un accompagnatore ogni 4 giovani, compreso un accompagnatore responsabile. Ovviamente, tale parametro è da ritenersi flessibile purché venga garantita la necessaria assistenza in termini di tutela dei minori.
- I biglietti possono essere destinati sia a Gruppi-squadra di Settore Giovanile che a Gruppi-Squadra adulti (Giovani, Juniores o Prime Squadre, femminili e/o maschili, di Calcio, Calcio a 5 o di altro Sport, purché la partecipazione sia garantita;
- Ogni Società dovrà compilare correttamente il modulo per la richiesta dei biglietti, indicando anche il recapito telefonico di un referente che sarà presente allo stadio al quale potersi rivolgere per eventuali necessità, ed **una mail per ricevere tutti i biglietti del gruppo da stampare a casa e portare allo Stadio.**



1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

VARIAZIONE DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' CITTA' CARIATI

Si informa che la società A.S.D. CITTA' DI CARIATI, giusta comunicazione, disputerà le proprie gare interne sul campo Comunale "Punta Alice" sito in località Punta Alice a Cirò Marina.

Modifiche al programma gare

Gara CITTA' DI CARIATI = THEMESEN del 20.03.2024 (ore 15:00)

La gara a margine, vista la nuova disponibilità di campo contenuta, si è disputata sul campo Comunale "Punta Alice" sito in località Punta Alice a Cirò Marina.

Gara CITTA' DI CARIATI = VIRTUS CALOVETO del 24.03.2024 (ore 15:00)

La gara a margine, causa momentanea indisponibilità del proprio campo di gioco, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul Campo Comunale "D. Bria" sito in via S.S. 108 TER a Scala Coeli.

2. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
ATLETICO CORIGLIANO	- ROSSANO SCALO	2 - 2	
FRANCAVILLA LAGARIA	- REAL TREBISACCE	3 - 2	GST
POLISPORTIVA ARBERIA	- TARSIA 1976	0 - 2	
SPEZZANO ALBANESE	- CITTA DI CARIATI	3 - 2	
THEMESEN	- CROPALATI A.S.D.	1 - 0	
VIRTUS CALOVETO	- SAN LORENZO BELLIZI	0 - 3	GST

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
CREDEVI	- PALUDESE	0 - 3	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
BALBIA	- CORIGLIANO CALCIO	0 - 1	
NUOVA SC TERRANOVA 1970	- CALOPEZZATI L.POLICASTRO	6 - 1	
PALUDESE	- ADR CERCHIARA CALCIO	7 - 1	
(1) SARACENA	- CREDEVI	0 - 2	
SCALA COELI	- N.P. SANDEMETRESE 2021	1 - 1	

(1) - disputata il 16/03/2024



3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21.03.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 17/03/2024 VIRTUS CALOVETO - SAN LORENZO BELLIZZI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli Atti Ufficiali ed il relativo supplemento dai quali risulta:

- che al 17' del secondo tempo, dopo l'adozione di alcuni provvedimenti disciplinari, l'Arbitro veniva accerchiato da diversi calciatori della società Virtus Caloveto, che proferivano nei suoi confronti frasi offensive e lo spintonavano con violenza alle spalle;

- che tra i tanti riusciva a riconoscere il calciatore n. 21 della società Virtus Caloveto, sig. VENNARI Gianmarco, che gli si avvicinava al viso con atteggiamento minaccioso proferendogli frasi irrispettose e il calciatore n. 3 della società Virtus Caloveto, sig. CURIA Francesco, che gli rivolgeva frasi minacciose e gli stringeva con violenza il braccio intorno al collo;

- che quest'ultimo, continuando a tenerlo intorno al collo, lo trascinava per oltre 20 metri aumentando la presa, al punto che il Direttore di Gara non riusciva a divincolarsi e riportava una piccola lesione da graffiamento al collo, fin quando, giunti nei pressi della linea laterale si accasciava a terra privo di sensi;

- che dopo un intervallo di tempo non definito a causa della perdita di conoscenza da parte dell'Arbitro, si avvicinava l'Assistente di Parte della società Virtus Caloveto, sig. BERALDI Mario, che gli urlava di alzarsi;

- che solo con l'intervento del genitore dell'Arbitro e di uno dei Carabinieri presenti, il Direttore di Gara riusciva a rifugiarsi negli spogliatoi e, non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la gara, ne decretava la sospensione definitiva.

Dopo aver abbandonato l'impianto, l'Arbitro si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corigliano Rossano, ove riferiva dell'aggressione subita e gli veniva diagnosticata una piccola lesione superficiale tipo da graffiamento nella regione Emiclavare DX con prognosi di giorni uno.

Rilevato che, l'atto di violenza subito dall'Arbitro, ne ha causato la perdita di conoscenza, costituisce un gravissimo episodio assolutamente meritevole di censura;

- cui il comportamento come sopra descritto configura condotta violenta da parte di tesserati, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione della sanzione prevista dal CU n.104/A della FIGC del 2014 che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, C.U. n.114/CSA del 3.2017);

- che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; - Visti gli artt. 9, 10 e 35 del C.G.S.

delibera di

- infliggere alla società Virtus Caloveto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- comminare alla società Virtus Caloveto l'ammenda di € 100,00 (cento//00) a titolo di responsabilità oggettiva;
- squalificare il calciatore della società Virtus Caloveto, Vennari Giandomenico, fino al 30/06/2024;
- squalificare l'Assistente di Parte della società Virtus Caloveto, sig. Beraldi Mario, fino al 30/06/2024;
- squalificare il calciatore della società Virtus Caloveto, sig. Curia Francesco, fino al 21/03/2029 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
- retrocedere la società Virtus Caloveto all'ultimo posto in classifica.



Gara del 17/03/2024 FRANCAVILLA LAGARIA - REAL TREBISACCE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al presente Comunicato Ufficiale;

- rilevato in data 17/03/2024 alle ore 20:38, la società Real Trebisacce faceva pervenire, a mezzo posta elettronica certificata, preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara FRANCAVILLA LAGARIA - REAL TREBISACCE;
- rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;
- rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- rilevato che è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.;
- rilevato che in data 19/03/2024 alle ore 10:21, la società Real Trebisacce faceva pervenire, sempre a mezzo posta elettronica certificata, il reclamo precedentemente preannunciato;
- *che, in data 2 febbraio 2024, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Comunicato Ufficiale n. 156/A - integralmente riportato sul Comunicato Ufficiale n. 110 del Comitato Regionale Calabria - rendeva nota "L' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024";*
- che i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66 comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali, devono essere preannunciati, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte entro le ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- che il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera della ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata prova di invio alla controparte;
- considerato che il reclamo non è pervenuto nei termini sopra indicati:

delibera di

- Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Trebisacce;
- Omologare il risultato di 3 - 2 conseguito sul campo;
- Incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

GARE DEL 17/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RUSCIANI FRANCESCO (REAL TREBISACCE)

Per comportamento non regolamentare in campo.

AMMONIZIONE (II INFR)

CRISTALDI CATALDO (CITTA DI CARIATI)

Per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STRAFACE GIUSEPPE (ROSSANO SCALO)

FARACO DAVIDE (VIRTUS CALOVETO)

BOSCO PATRIK

VAGLICA RAFFAELE

(SAN LORENZO BELLIZZI)

(VIRTUS CALOVETO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

AIELLO DOMENICO (CROPALATI A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RAIOLO ANTONIO (CROPALATI A.S.D.) ROMEO ALESSANDRO (POLISPORTIVA ARBERIA)
DE MARCO DOMENICO (SPEZZANO ALBANESE) LICCIARDI ALFONSO (THEMESEN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARI ATTILIO (ATLETICO CORIGLIANO) MARTILOTTI GIUSEPPE (CROPALATI A.S.D.)
DECARO SIMONE (REAL TREBISACCE) ACRI GIUSEPPE (SPEZZANO ALBANESE)
SCARAVAGLIONE (SPEZZANO ALBANESE)
AGOSTINO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 10/03/2024 CREDEVI - PALUDESE

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 14 marzo 2024; Rilevato che il ricorso proposto dalla società PALUDESE è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

rilevato che è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.;

letto il ricorso con il quale la società PALUDESE chiede di irrogarsi alla società CORIGLIANO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere, quest'ultima, effettuato sei sostituzioni anziché le cinque previste dall'art 74 comma 2 del C.G.S.;

letti gli atti ufficiali dai quali risulta che, la società CREDEVI, nel corso della gara, effettuava le seguenti sostituzioni:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| - 1 Tempo Regolamentare 40' | 3 - ACOI FABIO | 13 - CATALANO FRANCESCO PIO |
| - 2 Tempo Regolamentare 38' | 11 - PEDACE CARMINE | 21 - GULLUSCIO DOMENICO CARMINE |
| - 2 Tempo Regolamentare 39' | 5 - CATALANO ANTONIO | 18 - LUCIERI ANTONIO |
| - 2 Tempo Regolamentare 40' | 9 - FORCINITI ANTONIO | 19 - NIGRO CARLO |
| - 2 Tempo Regolamentare 40' | 77 - POPONET MADALIN | 2 - MALIZIA CRISTIAN |
| - 2 Tempo Regolamentare 41' | 22 - INGLESE VINCENZO | 1 - CURCIO THOMAS |

Atteso, pertanto, che quanto reclamato dalla società PALUDESE trova riscontro negli atti ufficiali, il reclamo è meritevole di pregio e deve essere accolto. Visti gli artt. 74 comma 2 delle noif e 10 del C.G.S.

delibera di

- Infliggere alla società CREDEVI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- accreditare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva versato, sul conto della reclamante.



GARE DEL 16/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

CRETELLA FRANCESCO (CREDEVI)

Per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI MAIO FRANCESCO (SARACENA)

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAIOLINO ALESSANDRO (ADR CERCHIARA CALCIO)

ROTONDO FRANCESCO
PIO

(ADR CERCHIARA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARUSO FRANCESCO (PALUDESE)

Le ammende dovranno pervenire a questa Delegazione entro il 04 Aprile 2024.

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL DELEGATO
avv. Giovanni Bruno